

ALLA QUESTURA DI UDINE

marca
da Bollo
16,00 €

MODULO DI DOMANDA PER LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE

VENATORIO TIRO A VOLO (SPORTIVO)

PRIMO RILASCIO RINNOVO DUPLICATO

compilare in STAMPATELLO anche indirizzo mail.--

Cognome Nome

nato a prov./stato (.....) il

codice fiscale residente a

frazione via civico

Inserire indirizzo MAIL per ricevere avviso ritiro pratica

telefono reperibilità

*Obbligo indicare Cittadinanza

LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
DI RINNOVO DEL TITOLO, E' AMMESSO
90 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA O
SUCCESSIVAMENTE.

Di avere come persone conviventi

Nessun Convivente

cognome.....nome.....Data e Luogo Nascita

cognome.....nome.....Data e Luogo Nascita

cognome.....nome.....Data e Luogo Nascita

cognome.....nome.....Data e Luogo Nascita

cognome.....nome.....Data e Luogo Nascita

cognome.....nome.....Data e Luogo Nascita

Spazio riservato all'operatore addetto allo Sportello

Documento identità

nr.

rilasciata il

da

Firma operatore di P.S.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:

1. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

2. di essere / non essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (Comunicazione rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile attestante la revoca dello status di obiettore di coscienza, di cui all'art. 636, comma 3, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Udine
data

Firma il dichiarante

Confermo il numero di telefono e/o l'indirizzo di posta elettronica indicato/indicati nella presente domanda e su mia espressa richiesta autorizzo ad inviare a questo indirizzo mail e/o a comunicare a mezzo telefono, informazioni pertinenti allo stato della pratica per il rilascio della licenza di porto di fucile.

Ufficio Armi: telefono: 0432/413543-542 e-mail pec: dipps189.00n0@pecps.poliziadistato.it

Consento

Nego il consenso

Udine
data

Firma il dichiarante

Lo sportello ARMI della Questura di Udine è aperto il LUNEDI' dalle 08.30 alle 13.30.

Per l'elenco dei documenti da produrre vedere sul retro.

N.B. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

N.B. L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.

Autorizzazioni	Documentazione / Adempimenti	
	Rilascio	Rinnovo
Licenza Porto di fucile uso Venatorio (caccia)	1-2-3-4-5-6-8-9	1-2-3-4-5-6-7
Licenza di porto di fucile per tiro a volo	1-2-3-4-5-8	1-2-3-4-5-7
Duplicato porto fucile tiro a volo (avrà la stessa scadenza del precedente porto di fucile)	1-3-4-5-7	
Duplicato porto fucile venatorio (avrà la stessa scadenza del precedente porto di fucile)	1-3-4-5-6-7	

- 1) Compilare il presente modello con tutti i dati richiesti applicando una marca da bollo da **€16,00**, indicando il tipo di porto d'armi;
- 2) Certificato medico in bollo **€16,00** rilasciato da un distretto sanitario, da un medico militare o della Polizia di Stato. L'interessato dovrà **preventivamente munirsi di certificato anamnestico** preliminare rilasciato dal medico di fiducia;
- 3) Marca da bollo **€16,00** (da applicare alla Nuova licenza);
- 4) Due foto di **recente produzione** (NON PIU' VECCHIE DI SEI MESI) formato tessera di cui **una legalizzata** (l'**interessato può legalizzare la foto direttamente allo sportello**, portando al seguito documento identità);
- 5) versamento di **€1,27** da effettuarsi sul **IBAN nr. IT 23T 010000 3245 2320 1023 8300** conto corrente della **Banca d'Italia** indicando come CAUSALE - **costo libretto porto fucile** - ("COGNOME NOME del richiedente licenza");
- 6) Per Uso Venatorio la ricevuta (in originale PER L'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA) di versamento di **€173,16** (comprensiva dell'addizionale art.24 legge 157/92) **sul c/c 8003** intestata a AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE;
- 7) Licenza e libretto di porto fucile scaduti o fotocopia del libretto e licenza se non ancora scaduto o denuncia di smarrimento/furto della stessa;
- 8) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento del certificato di abilità al maneggio armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale se il servizio militare è stato svolto da più di 10 anni o se non è stato svolto il servizio militare;
- 9) Dichiarazione sostitutiva del **certificato di abilitazione all'esercizio venatorio** rilasciato dal Comitato Provinciale della Caccia.

- **ATTENZIONE accertarsi degli importi prima di effettuare i versamenti**

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. *La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.*

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare **ARMI**: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di **ARMI**. La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle **ARMI**. La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.